

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 42/C

N. 43/C

N. 44/C

(2004-2005)

Riunioni del

2 maggio 2005

9 maggio 2005

12 maggio 2005

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 42/C - RIUNIONE DEL 2 MAGGIO 2005

1 - APPELLO A.C. CARENI PIEVE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARENI PIEVE/FULGOR FARRA DEL 23.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Veneto - Com.Uff. n. 38 del 9.3.2005)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 2 febbraio 2005, sciogliendo la riserva contenuta nel precedente Comunicato Ufficiale n. 32 del 26 gennaio 2005, deliberava di omologare il risultato della gara Careni Pieve/Fulgor Farra D'Alpago, disputata il 23.1.2005, nell'ambito del Campionato Regionale di 2ª Categoria Girone R, terminata col punteggio di 3 a 2.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, adita dall'U.S. Fulgor Farra D'Alpago, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 9 marzo 2005, disponeva la ripetizione della gara.

Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l'A.C. Careni Pieve, chiedendo l'annullamento dell'impugnata delibera ed il ripristino del risultato conseguito sul campo.

Il gravame è fondato.

Occorre, in primo luogo, ricordare che, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S. la Commissione d'Appello Federale "se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio".

Il successivo Titolo VIII (concernente la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica) dispone, all'art. 42, primo comma, che "i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 24, commi 2 e 3, devono essere *preannunciati* con le modalità di cui all'art. 34, *al Giudice Sportivo entro le ore 24,00* del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. *La motivazione* del reclamo e la relativa *tassa* devono essere trasmessi *entro il settimo giorno* successivo allo svolgimento della gara stessa...".

Nel caso di specie la gara si è svolta il *23 gennaio 2005*, il successivo *24 gennaio 2005* l'U.S. Fulgor Farra D'Alpago preannunciava il proprio ricorso, che, però, veniva presentato solo il giorno *8 febbraio 2005*, cioè ben oltre il termine dei sette giorni previsto dalle norme ricordate.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal l'A.C. Careni Pieve, annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo dell'8 febbraio 2005 proposto alla Commissione Disciplinare dalla Unione Sportiva Fulgor Farra D'Alpago, ripristinando, altresì, il risultato di 3-2 conseguito in campo ed ordina la restituzione della relativa tassa.

2 - APPELLO DEL SIGNOR IORIO MAURO - PRESIDENTE A.S. REAL GELA - AV- VERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Gio- vanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 17.3.2005)

All'esito della gara Real Gela/Xiridia Florida, disputata il 19.2.2005, nell'ambito del Campionato Regionale Allievi Girone D, terminata col punteggio di 0 a 1, il competente Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 24 febbraio 2005, decideva, tra l'altro, di infliggere la sanzione sportiva dell'inibizione "a svolgere ogni attività fino

al 31.12.2005 a Iorio Mauro (Real Gela) per contegno irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara e per avere a fine gara, spintonato diversi calciatori avversari e sferrato un pugno all'arbitro senza colpirlo".

Avverso tale decisione proponeva appello al Giudice Sportivo di 2° Grado la Associazione Sportiva Real Gela, chiedendo l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo di primo grado.

Il competente Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 17 marzo 2005, rigettava il reclamo ed addebitava la relativa tassa sul conto della società reclamante.

Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il Sig. Iorio Mauro, chiedendo la riduzione della inibizione inflittagli, riconoscendo il proprio errore, dichiarando di essersi immediatamente scusato delle proprie intemperanze e richiamando il suo corretto comportamento pregresso.

Il gravame è parzialmente fondato.

Il comportamento tenuto dallo Iorio, in occasione della gara de quo, è stato sicuramente inadeguato rispetto a quanto dovrebbe fare un dirigente sportivo, specie quando sia chiamato a svolgere le proprie mansioni in un contesto giovanile.

D'altra parte l'esame degli atti ufficiali di gara conferma il tempestivo ravvedimento del ricorrente e non risulta che egli si sia reso protagonista di analoghi episodi in precedenza.

Appare, pertanto, opportuno confermare la sanzione sportiva irrogata al reclamante, ma determinarne la durata in una misura congrua rispetto alla fattispecie.

Per i suesposti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Iorio Mauro, riduce al 31.10.2005 la sanzione dell'inibizione già inflitta al reclamante ed ordina la restituzione della relativa tassa.

3 - APPELLO DELLA SOCIETÀ VERSILIA 1998 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. NERI CORRADO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95 E 96 N.O.I.F., NONCHÉ L'AMMENDA DI € 2.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com.Uff. n. 36 del 10.3.2005)

La Versilia 1998 ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 36 del 10 marzo 2005, con la quale - a seguito di deferimento della Procura Federale - veniva comminata, al dirigente del settore giovanile Neri Corrado, la sanzione della inibizione per un anno, per la violazione dell'art. 1 commi 1 e 8 C.G.S. in relazione agli artt. 95-96 NOIF, nonché l'ammenda di € 2.000,00 alla società per responsabilità oggettiva.

La ricorrente, pur ammettendo il fatto contestato al suo dirigente (tesseramento fittizio del calciatore Gomez Simone ad una società di terza categoria - A.S. San Vitale Candida -, allo scopo di abbassare il parametro del premio per poi favorirne il trasferimento al Pisa Calcio), chiede una riduzione delle sanzioni, in conformità ad altri casi analoghi puniti più lievemente.

Ritiene questa Commissione che essendo risultata evidente la violazione degli artt. 95 e 96 delle N.O.I.F. avendo, fra l'altro, il Neri agito senza minimamente informare il calciatore interessato, la sanzione inflitta vada confermata e nulla rilevando le osservazioni difensive.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla società Versilia 1998 di Pietrasanta (Lucca) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO DELLA A.S. POLARIS AVVERSO L'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.8.2005 AL SIG. QUARESIMA ANDREA SEGUITO GARA SPORT MAGIC/POLARIS DEL 22.2.2005
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 79 del 24.3.2005)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 79 del 24 marzo 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla A.S. Polaris in relazione alla gara Sport Magic/Polaris del 22.2.2005 (Coppa Lazio Serie C/2 Calcio a Cinque) annullando la squalifica del calciatore Taglieri Carlo e riducendo al 31.8.2005 l'inibizione del dirigente Quaresima Andrea. Confermava tuttavia le sanzioni della perdita della gara e dell'esclusione del campionato di competenza disposte dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 533 del 25 febbraio 2005).

Osservava a quest'ultimo proposito, in sintesi, che *"la violenza perpetrata nei confronti dell'Arbitro (era) stata collettiva, prolungata e caratterizzata da una virulenza tale che solo per la forte fibra dell'Arbitro (che nella circostanza aveva peraltro perso temporaneamente coscienza) non (era) sconfinata nella tragedia"*. Rilevava inoltre che *"non solo non vi (era stata) traccia di un fattivo comportamento dei dirigenti ma, per buona misura, sostenitori, probabilmente per l'atteggiamento facenti parte dell'organico societario, invece di prestare assistenza all'arbitro mentre sostava sulla panchina semi svenuto, (avevano corredato) gli incidenti già avvenuti con una polemica verbale nei confronti della vittima della violenza che, in quel frangente, non (poteva) che destare la più viva deplorazione."* Concludeva sottolineando come, *"quando in tutto l'ambiente di una società, costituito da calciatori, dirigenti e sostenitori, non vi è nemmeno un segno di resipiscenza in presenza di gravi e reiterate violenze subite dall'Arbitro, la sanzione adeguata non (potesse) che essere quella della preclusione della permanenza nell'organico del campionato"*.

Avverso tale decisione proponeva appello la A.S. Polaris che eccepiva preliminarmente l'erroneità da parte della Commissione Disciplinare dell'applicazione dell'art. 10 C.G.S.. Faceva presente che per i fatti di violenza di cui al comma 4 di detto art. 10 il comma 5 prevede le sole sanzioni dell'ammenda e, nei casi di recidiva specifica, della squalifica del campo, non anche sanzioni più gravi; sanzioni, queste ultime, riservate ai soli professionisti. Posto dunque che le *"severissime sanzioni adottate nei confronti della società... risultano essere applicate arbitrariamente, in violazione dell'art. 10, comma 5, del C.G.S."*, ne chiedeva l'annullamento o comunque l'attenuazione. Quanto al resto richiamava l'attenzione sul fatto che durante la gara non si erano verificati incidenti di alcun genere; che un proprio calciatore aveva sferrato un calcio all'arbitro nello stato di *"trance agonistica"* determinata dalla discutibile assegnazione, allo scadere del tempo di recupero, di una rete alla squadra avversaria; che il proprio dirigente Quaresima si era prodigato nell'allontanare il calciatore e nel proteggere l'arbitro; che alla *"ressa"* che si era creata avevano preso parte giocatori, dirigenti ed operatori di *"entrambe le squadre"*; in definitiva, che le sanzioni inflitte dalla Commissione disciplinare erano *"sproporzionate ed esorbitanti"* rispetto alla reale gravità dei fatti.

L'appello della A.S. Polaris, proposto ritualmente quanto all'eccezione concernente l'applicazione dell'art. 10 C.G.S., non può essere accolto. Va dichiarato inammissibile quanto al resto.

In effetti il secondo capoverso del comma 5 dell'art. 10 C.G.S. prevede che *"per le violazioni di cui al comma 4 (relativo a fatti di violenza) si applica la sanzione dell'ammenda"* e, *"in caso di recidiva specifica, ...la squalifica del campo"*. È ugualmente incontestabile che il medesimo capoverso riserva le più gravi sanzioni di cui all'art. 14 comma 1 lettere e), g) ed h) *"ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica"*, per di più nei soli *"casi più gravi"*. Occorre osservare tuttavia che *"per le violazioni di cui al presente articolo"*

(dunque anche per i fatti di violenza di cui al comma 4) l'ultimo capoverso del comma 5 in esame stabilisce che *"ai dirigenti, soci di associazioni e tesserati si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 comma 1"*. Stabilisce soprattutto, e per quel che interessa in questa sede, che *"se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da..."*. Come dire che a norma di quanto previsto dal capoverso appena richiamato alla A.S. Polaris, società non appartenente alla sfera professionistica, sono state inflitte legittimamente le *"altre sanzioni applicabili"*, e cioè quelle di cui all'art. 13 del Codice, e che alla stessa società avrebbe dovuto applicarsi, anzi, anche la sanzione dell'ammenda. Come in realtà non è avvenuto.

A parte detta ultima omissione (di cui la società non ha motivo certo di dolersi), deve concludersi che la perdita della gara, l'esclusione dal campionato di competenza e la squalifica di suoi calciatori, sanzioni tutte previste dagli artt. 13 e 14 C.G.S., sono state inflitte legittimamente e nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. Ne consegue che l'appello proposto, come già rilevato, non può essere accolto.

Residua l'entità delle sanzioni inflitte, giudicata dalla società appellante particolarmente severa.

Va detto a questo proposito che ai sensi dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni emesse nei procedimenti di seconda istanza possono essere impugnate con appello a questa Commissione, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita *"come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate"*; materie, queste ultime, fra le quali non rientra la valutazione di merito della gravità dei fatti di violenza verificatisi nel corso di una gara e della conseguente congruità delle sanzioni inflitte.

Nel caso in esame la società appellante non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all'omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, ma motivi riguardanti la presunta eccessività delle sanzioni inflitte in relazione alla reale gravità dei fatti che si sono verificati nel corso della gara. Ne consegue che, in difetto delle ipotesi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell'art. 33, punto 1, C.G.S., l'appello non può essere ritenuto ammissibile.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra presentato dall'A.S. Polaris di Roma nella parte inerente l'applicazione del disposto di cui all'art. 10 comma 5 C.G.S.; lo dichiara inammissibile nel resto. Ordina l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO DELLA A.S.D. SOLARINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.5.2005 A CARICO DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORIS E DELL'AMMENDA DI € 260,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 17.3.2005)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 17 marzo 2005, applicava alla A.S.D. Solarino la sanzione dell'ammenda di 260 euro e al Presidente della predetta società la sanzione dell'inibizione fino al 17.5.2005, a seguito del deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, per il mancato tesseramento di Olivanti Paolo quale allenatore abilitato dal Settore Tecnico per le proprie squadre giovanili.

Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il vice presidente della A.S.D. Solarino, Giordano Sebastiano, richiedendo l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado "in quanto i fatti contestati non corrispondono alla realtà documentale".

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La motivazione del primo giudice è, infatti, condivisibile e i motivi di appello non inficiano questa conclusione.

La società appellante si limita, infatti, a sostenere di avere tesserato l'Olivanti, in data 5.3.2005 (senza, peraltro, fornire la prova dell'avvenuto tesseramento) e cioè, in epoca successiva al deferimento verificatosi il 16.2.2005, confermando, in questo modo, l'avvenuta violazione per la quale è stata sanzionata in primo grado.

Va disposto, di conseguenza, l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra presentato dalla A.S.D. Solarino di Solarino (Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa.

6 - APPELLO DELLA SOCIETÀ CALCETTO SAN SEVERINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.500,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 477 del 21.3.2005)

Con atto del 31.1.2005 il Presidente della Divisione Calcio a Cinque deferiva alla Commissione Disciplinare presso la stessa Divisione, a norma dell'art. 1 C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 agosto 2004, la società Calcetto San Severino per non avere preso parte con una propria squadra al Campionato Nazionale Under 21, pur partecipando al Campionato di Serie "B", e dunque per non avere rispettato quanto previsto dal comunicato ufficiale prima ricordato.

La Commissione Disciplinare accoglieva il deferimento ed infliggeva alla società l'ammenda di € 7.500,00 (Com. Uff. n. 477 del 21 marzo 2005), rilevando che *"le difese esposte dalla società... non sono idonee a dispensare la stessa dall'obbligo"* di iscrivere una propria squadra al Campionato Under 21.

Avverso tale decisione proponeva appello la società che ribadiva, nella sostanza, quanto già fatto presente nel giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare; che osservava, cioè, come nonostante gli sforzi compiuti, non fosse stato possibile *"allestire un organico appena dignitoso"*. E difatti, vuoi per la modestia del "bacino" da cui attingere, vuoi per la presenza di società e di sport di forte richiamo (basket e volley) si erano dichiarati disponibili a partecipare al Campionato di Calcio a 5 Under 21 non più di cinque ragazzi, con ciò risultando impossibile ottemperare all'obbligo della partecipazione. Rilevava in ogni caso l'eccessività della sanzione inflitta, posto che a fronte delle ragioni addotte questa era stata fissata in misura molto prossima al massimo edittale.

Chiedeva l'annullamento dell'ammenda o in subordine la sua riduzione.

L'appello della società Calcetto San Severino, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto se non in relazione all'entità della sanzione.

Al di là dei motivi addotti a giustificazione della mancata iscrizione di una squadra al Campionato Under 21, certo è che la società Calcetto San Severino non ha preso parte con una propria squadra al campionato, per l'appunto, Under 21, con questo venendo meno all'obbligo stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 1 (stagione 2004/2005) della Divisione Calcio a Cinque, obbligo dalla cui inosservanza viene fatta dipendere, a prescindere dalle ragioni della mancata partecipazione, una certa sanzione pecuniaria. Così stando le cose non si vede come l'appello della società possa essere accolto, visto che le spiega-

zioni addotte circa le difficoltà nell'allestire una squadra non fanno venire meno quel deferimento e quella sanzione pecuniaria che il punto A/4 del comunicato prima ricordato subordina al mero dato oggettivo dell'inosservanza dell'obbligo.

Le circostanze illustrate dalla società appellante, sulla cui veridicità non vi è ragione alcuna di dubitare, rilevano, invece, sotto il diverso profilo dell'entità della sanzione. In effetti quella irrogata dalla Commissione Disciplinare, molto prossima al limite massimo di € 7.747,00, appare eccessiva rispetto alla peculiarità del caso, laddove l'obiettivo (e credibile) difficoltà di reperire ragazzi in grado di dare vita ad una squadra e la conseguente modesta gravità dell'addebito che deve muoversi alla società giustificano una sanzione molto più modesta. In concreto, non più severa che di € 1.500,00.

L'accoglimento sia pure parziale dell'appello importa che la tassa reclamo venga restituita (art. 29 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello come sopra proposto dalla società Calchetto San Severino di San Severino Marche (Macerata), riducendo la sanzione dell'ammenda a Euro 1.500,00. Dispone la restituzione della tassa versata.

7 - APPELLO DELLA U.S. PASSO CORESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 AL CALCIATORE SANTORO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com.Uff. n. 72 del 3.3.2005)

L'U.S. Passo Corese ha presentato reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2006 al calciatore Santoro Giuseppe come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio del 3 marzo 2005 a seguito dei fatti avvenuti nel corso della gara Achillea 2002/Passo Corese 22.1.2005 nella quale il calciatore Santoro Giuseppe espulso per aver spintonato al petto l'arbitro, l'offendeva e mentre veniva portato via a forza dal terreno di gioco dai propri compagni, sputava al Direttore di gara da circa tre metri senza colpirlo. Nel caso in esame il Giudice Sportivo aveva comminato la squalifica del suddetto sino al 30.6.2006, ma il ricorso alla Commissione Disciplinare ha previsto un inasprimento della sanzione con la squalifica fino al 31.12.2006.

Il reclamo è respinto in quanto per i fatti accertati appare giustificato l'inasprimento della sanzione come sopra comminata dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S. Passo Corese di Passo Corese (Rieti) e dispone l'incameramento della tassa versata.

8 - APPELLO DEL CALCIATORE VLAD VALENTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.1.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 75 del 10.3.2005)

Il calciatore Vlad Valentin ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 30.1.2008, come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio a seguito dei fatti avvenuti nella gara Riofreddo/Real Pietralata del 22.1.2005 del Campionato di 3ª Categoria.

In detta gara il suddetto calciatore, nell'occasione della concessione di un calcio di rigore per la società avversaria, prendeva il Direttore della gara per la maglietta stratonandolo e alla vista del cartellino rosso gli sputava in faccia insultandolo.

La Commissione d'Appello Federale visto il reclamo ed esaminato gli atti ufficiali accoglie parzialmente riducendo al 30.6.2007 la sanzione della squalifica già inflitta al reclamante, in quanto tale termine di inattività appare congruo per sanzionare quanto accaduto.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello presentato dal calciatore Vlad Valentin e riduce la squalifica fino al 30.6.2007. Ordina la restituzione della tassa versata.

9 - RICORSO PER REVOCAZIONE A.C. CASTELFRENTANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 INFLITTA AL CALCIATORE CONICELLA MORENO (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 26/C - Riunione del 17.1.2005)

Con atto del 31.3.2005 la società A.C. Castelfrentano propone ricorso per revocazione avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2005 inflitta al calciatore Conicella Moreno.

Il 31.3.2005 la Società A.C. Castelfrentano, proponeva appello avanti la C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 18 novembre 2004, con la quale veniva confermata la squalifica inflitta al calciatore Conicella Moreno fino al 31.10.2005. Nel reclamo si chiedeva il riesame dei fatti, in quanto la società sosteneva l'erronea identificazione da parte dell'arbitro, dell'autore degli atti violenti, adducendo l'estraneità del Conicella.

La C.A.F. dichiarava inammissibile il reclamo ex art. 33 comma 1 C.G.S. con Com. Uff. n. 26/C, pubblicato il 18.1.2005, in quanto concernente, esclusivamente, questioni di merito, già prospettate nei primi due gradi di giudizio.

La Società A.C. Castelfrentano, nel ricorso per revocazione presentato avanti la C.A.F., adduce come motivazione la dichiarazione spontanea di un proprio tesserato, sottoscritta dai genitori esercenti la potestà sullo stesso in quanto minore, nella quale il Sig. Peri Francesco dichiara di aver colpito lui il direttore della gara svoltasi tra il Castelfrentano ed il Calcio Chieti, escludendo così la responsabilità dei fatti violenti imputati erroneamente al calciatore Conicella Moreno.

Il ricorso è inammissibile.

Osserva, infatti, in via preliminare questo Collegio che la procedura della revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso è riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell'art. 35 C.G.S..

La prodotta dichiarazione non integra alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva per poter giustificare il giudizio di revocazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione dell'A.C. Castelfrentano di Castelfrentano (Chieti) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

10 - APPELLO DELLA A.S. GIUSSAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIUSSAGO/ORATORIO STRADELLA DEL 22.3.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 dell'1.4.2005)

Con ricorso ritualmente inoltrato la A.S. Giussago ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che aveva rigettato il medesimo reclamo relativamente alla presunta posizione irregolare del giocatore Merli Massimiliano della A.P. Oratorio Stradella utilizzato nella gara del 22.3.2005 tra la A.S. Giussago e la A.P. Oratorio Stradella terminata con il punteggio di 1 a 3.

Assume sostanzialmente la ricorrente che nel caso in esame sussisterebbero forti dubbi sulla reale identità del giocatore che avrebbe partecipato alla suddetta gara in quanto il Merli sarebbe stato identificato dal Direttore di Gara con il tesserino F.I.G.C. n. 021208 mentre in precedenti gare sarebbe stato identificato con tesserino F.I.G.C. n. 18887. Chiede, pertanto, che la C.A.F. dichiari la vittoria a tavolino della A.S. Giussago.

Il ricorso deve essere rigettato.

Ed invero, nel caso in esame l'identificazione del Merli da parte del Direttore di gara è stata effettuata sulla base di un regolare documento rilasciato dalla F.I.G.C. che, dall'esame degli atti acquisiti risulta relativo ad un precedente tesseramento biennale con la medesima società. È appena il caso di aggiungere che tale documento mantiene comunque la sua validità ove venga utilizzato come mero mezzo di riconoscimento con la conseguenza che correttamente, il primo Giudice ha ritenuto l'identificazione del Merli regolarmente avvenuta.

La Commissione d'Appello Federale deve pertanto rigettare il ricorso come sopra proposto e ordinare l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello proposto dalla A.S. Giussago di Giussago (Pavia) e dispone l'incameramento della tassa versata.

11 - APPELLO DELLA A.S. AGRIGENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 67 del 31.3.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 30 marzo 2005, applicava all'A.S. Agrigentina la sanzione dell'ammenda di 1.000 euro e al suo calciatore Alongi Mirko la sanzione della squalifica fino al 30.5.2005, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, per la violazione dell'art. 1 C.G.S., in riferimento alle norme sul tesseramento.

Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Vice Presidente della A.S. Agrigentina, Ruscello Liliana, richiedendo "l'annullamento dell'ammenda inflitta dalla Commissione Disciplinare".

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Il calciatore Alongi Mirko risulta, infatti, essere stato, regolarmente, tesserato dall'A.S. Agrigentina, in data 31.10.2003, nella stagione sportiva successiva a quella del 2002/2003, nel corso della quale la società A.P. Kokalos (presso la quale l'Alongi era, all'epoca, tesserato) è stata esclusa dal campionato di competenza, in data 31.1.2003, con il conseguente svincolo d'autorità di tutti i suoi tesserati.

A seguito dell'accoglimento dell'appello della A.S. Agrigentina, va revocata la squalifica del calciatore Alongi Mirko fino a tutto il 30.5.2005, essendone venuto meno il presupposto in fatto.

Di conseguenza, va restituita la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., accoglie l'appello come sopra proposto dall'A.S. Agrigentina di Agrigento annullando l'impugnata delibera e la sanzione dell'ammenda. Dispone la restituzione della tassa versata.

12 - APPELLO DELLA A.S.S.C. CAPITUM CLUB AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AI CALCIATORI FASCETTO NICOLA E SACCO TONINO E FINO AL 30.9.2005 AL CALCIATORE GIAMI SALVATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 68 del 7.4.2005)

All'esito della gara di cui in epigrafe terminata con il punteggio di 3 a 2 in favore del Valdemone, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia sulla base del referto redatto dal Direttore di Gara che lamentava di essere stato oggetto, al termine dell'incontro, di comportamenti violenti, offensivi e minacciosi da parte di alcuni calciatori del Capi-

tium Club da lui specificatamente individuati, infliggeva la sanzione sportiva della squalifica fino al 31.03.2006 a Fascetto Nicola, fino al 30.11.2005 a Giami Salvatore, fino al 31.12.2005 a Sacco Tanino e la squalifica per due gare a Principato Trosso Antonino e per tre gare al calciatore Laganga Salvatore.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia che con delibera n° 68 del 6 aprile 2005 riduceva le squalifiche inflitte a Fascetto Nicola e Giami Salvatore rispettivamente fino al 31.12.2005 e 30.09.2005 confermando per il resto l'impugnata decisione.

Con appello ritualmente inoltrato la A.S.S.C. Capitium Club ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare assumendo sostanzialmente che il Direttore di Gara avrebbe erroneamente indicato i calciatori responsabili dei comportamenti lamentati, comportamenti che, peraltro, avrebbero dovuto essere adeguatamente ridimensionati dalla Commissione Disciplinare non avendo gli stessi assolutamente tenuto gli atteggiamenti riferiti nel referto arbitrale.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero appare evidente che nel caso in esame i motivi addotti a sostegno del gravame non possono essere fatti valere in questa sede in quanto non integrano alcuno dei motivi tassativamente previsti dall'articolo 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che non consente il ricorso a questa Commissione d'Appello Federale per motivi attinenti al merito.

Ne deriva che deve, pertanto, essere rigettato il ricorso come sopra proposto con l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello presentato dalla A.S.S.C. Capitium Club di Capizzi, ai sensi dell'art. 33 punto 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 43/C - RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2005

1 - APPELLO A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TOTTI FRANCESCO PER N. 4 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 328 del 4.5.2005)

L'A.S. Roma ed il calciatore Francesco Totti hanno proposto appello contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 315 del 24 aprile 2005 che, respingendo il reclamo dell'A.S. Roma, confermava il provvedimento di squalifica per quattro giornate di gara adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Francesco Totti "perché, al 18° minuto del secondo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba, compiendo l'atto in un contesto estraneo all'azione in svolgimento poiché il pallone si trovava già a considerevole distanza. Dopo che l'arbitro, su segnalazione di un assistente, aveva già interrotto il gioco, colpiva il medesimo con un violento pugno al volto".

Nel ricorso si eccepiscono:

- a) l'omessa pronuncia della Commissione Disciplinare circa la genericità ed astrattezza della decisione del Giudice Sportivo;
- b) l'erronea applicazione dell'art. 31 lettera a) C.G.S.;
- c) l'errata valutazione delle immagini televisive da parte dei primi giudici;
- d) la mancata valutazione di circostanze attenuanti ed in particolare dell'atteggiamento provocatorio tenuto da alcuni calciatori del Siena nei confronti dell'incolpato, della tenuità del gesto compiuto dal Totti e del comportamento tenuto dai soggetti interessati anche con riferimento alle dichiarazioni da essi rilasciate dopo la gara e nei giorni successivi alla disputa della stessa.

In conclusione, gli appellanti chiedono la riduzione a tre giornate di gara della squalifica inflitta al Totti e la commutazione della terza e quarta giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria.

La C.A.F. ritiene che il gravame sia privo di fondamento.

La prima censura, relativa alla genericità della delibera adottata dal Giudice Sportivo in prime cure, non trova alcun riscontro nella realtà, attesa la completezza ed esaustività della motivazione in atti.

Con il secondo motivo, gli appellanti sostengono che la Commissione Disciplinare sarebbe incorsa in contraddizione, ritenendo dapprima ammissibile la prova televisiva prodotta a scarico, salvo poi affermare, dopo la visione delle immagini televisive, che le stesse non sono tali da escludere con certezza che il Totti abbia in alcun modo commesso l'infrazione contestata. Così facendo, secondo gli appellanti, la Commissione ha erroneamente applicato l'art. 31 lett. a 4) che imporrebbe agli organi giudicanti di esaminare le immagini anteriormente alla loro ammissione in giudizio, al fine di verificare che esse siano idonee a dimostrare con certezza l'estraneità del tesserato rispetto alla condotta sanzionata. La tesi difensiva, per quanto suggestiva, è tuttavia inconsistente. Essa ha il torto di confondere il preliminare giudizio di ammissibilità in astratto della prova televisiva con quello di merito, relativo alla idoneità delle immagini televisive a scagionare l'incolpato dimostrandone l'estraneità rispetto all'infrazione contestata.

Per di più, gli appellanti non prendono neppure in considerazione l'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, che le immagini televisive ritenute ammissibili si rivelino, al momento della visione da parte dell'organo giudicante, inidonee a discolorare il tesserato dall'infrazione addebitatagli.

Rileva questa Commissione che i primi giudici hanno applicato in modo corretto l'art. 31 lettera a 4) C.G.S., ritenendo ammissibili le sole immagini relative all'episodio in contestazione (ovvero quelle relative alle condotte poste in essere dal calciatore Totti al 18° del secondo tempo della gara Roma/Siena del 20.4.2005) in quanto astrattamente idonee a scagionarlo dall'addebito, e dichiarando per contro inammissibile la restante documentazione televisiva prodotta dalla difesa, del tutto estranea alle finalità previste dall'art. 31 lettera a 4) C.G.S..

La valutazione delle immagini televisive ammesse non è censurabile in questa sede, poiché la Commissione Disciplinare ha dato atto nella propria motivazione che esse, pur offrendo "piena garanzia tecnica e documentale", non consentono in concreto di scagionare il Totti, per una circostanza oggettiva, costituita dalla presenza di un terzo soggetto (un difensore del Siena) che impedisce la visione completa di quanto accaduto tra i due protagonisti dell'episodio contestato. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per un riesame in sede di appello delle immagini televisive visionate dalla Commissione Disciplinare.

Quanto al motivo sub d) è agevole rilevare che ai primi giudici era preclusa qualsivoglia valutazione di circostanze attenuanti (quali le provocazioni asseritamente poste in essere da tesserati del Siena nei confronti del Totti durante la gara in esame, la "tenuità" del gesto compiuto dall'incolpato, la valutazione del comportamento complessivo dei soggetti interessati, Totti, Colonnese, Cirillo ed altri, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dagli stessi dopo la disputa della gara). Per compiere siffatta valutazione, infatti, la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto prendere in esame immagini televisive da essa giustamente ritenute inammissibili perché "estrane alle finalità indicate dal dettato normativo di cui all'art. 31 lett. a 4) C.G.S.". Operando in tal senso, i primi giudici avrebbero esorbitato dall'ambito di applicazione della norma, che ammette l'uso di immagini televisive al solo fine di dimostrare che il tesserato non ha commesso l'infrazione addebitatagli (e revocare, se del caso, la sanzione inflitta), ma non consente che i filmati vengano utilizzati per l'accertamento di circostanze diverse, tanto meno al fine della riduzione della sanzione.

La delibera della Commissione Disciplinare è quindi immune da censura e deve essere integralmente confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Roma di Roma ed ordina l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO S.C. SEI CASALI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.5.2007 INFLITTA AI CALCIATORI DI MURO GIOVANNI, RUSSO VINCENZO, CERRA PAOLO E SABATINO DARIO NONCHÉ DELL'AMMENDA DI € 500,00 CON OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI ALL'ARBITRO INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 3.3.2005)

Con atto d'appello proposto dinanzi a questa C.A.F., la S.C. Sei Casali ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, C.U. n. 73 del 3 marzo 2005.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha respinto il reclamo proposto dalla medesima società ed afferente le sanzioni relative alla gara G.S. Pontecagnano/S.C. Sei Casali, Campionato di 1ª Categoria campana, disputata il 27 novembre 2004.

Preliminarmente, rileva questo decidente che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S..

Prevede la norma che nei procedimenti dinanzi la Commissione d'Appello Federale "*...le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo*

competente **entro tre giorni** dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare”.

Nel caso in esame non è stato adempiuto detto onere, atteso che dall'esame degli atti agevolmente si ricava che la richiesta di copia degli atti è stata effettuata oltre il termine previsto dal C.G.S. (il telegramma con preannuncio del reclamo e richiesta di copia degli atti è del giorno 10 marzo 2005, il C.U. è stato pubblicato il 3 marzo 2005).

In conseguenza, non essendo stati rispettati i termini perentori e gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 34 C.G.S., l'odierno appello deve dichiararsi inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello proposto dalla S.C. Sei Casali di Giffoni Sei Casali (Salerno), ai sensi dell'art. 33 n.2 C.G.S., per tardività ed ordina l'incameramento della tassa versata.

3 - APPELLO DEL CALCIATORE PAGLIUCOLI GREGORIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI DUE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 308/C del 13.4.2005)

Con nota del 21.12.2004 il Procuratore antidoping presso il C.O.N.I. deferiva “ai competenti Organi di Giustizia federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio” il calciatore Gregorio Pagliucoli perché risultato positivo alla benzoilecgonina (metabolita della cocaina) in occasione della gara del Campionato di Serie C Cisco Lodigiani/Sansovino del 18.9.2004.

All'esito del relativo giudizio la Commissione disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C irrogava al Pagliucoli la squalifica per il periodo di anni due rilevando, in estrema sintesi:

- esser certa, come peraltro non contestato dal calciatore, la positività alla benzoilecgonina;
- la sussistenza dell'illecito contestato, derivante dalla mancata prospettazione di “*circostanze concrete sulle quali poter... argomentare un giudizio di segno diverso, come, ad esempio, una diversa e meno grave definizione giuridica del fatto*”;
- l'impossibilità di riconoscere al Pagliucoli la riduzione della sanzione di cui all'art. 18 punto 5.3 del Regolamento antidoping non potendosi ravvisare nella sua condotta (approvvigionamento dal Brasile del farmaco ritenuto all'origine della positività e sua sottoposizione ad analisi chimico-tossicologica, peraltro con esito negativo) forma di “*collaborazione*” di alcun genere;
- la necessità di infliggere la squalifica nella misura di anni due tassativamente indicata dal Regolamento per la prima violazione (Com. Uff. n. 308/C del 13 aprile 2005).

Avverso tale decisione proponeva appello il calciatore che non contestava l'esito delle analisi né il fatto di dover subire la squalifica. Rilevava che il giudizio di primo grado si era svolto a distanza di oltre 150 giorni dal deferimento, in luogo dei prescritti 60, e che la Commissione disciplinare non aveva congruamente valutato la sua condotta, non ravvisando quella “*fattiva collaborazione nella individuazione della causa*” della sua positività che avrebbe dovuto dar luogo a riduzione della sanzione.

Chiedeva pertanto non l'annullamento della squalifica, ma la sua riduzione. E la retrodatazione al 28.10.2004 (rectius 29.10.2004), giorno della sospensione cautelare.

L'appello del Pagliucoli, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita di essere parzialmente accolto.

A spiegazione del fatto di essere risultato positivo in occasione della gara del 18.9.2004 (circostanza, questa, che non ha minimamente contestato) il calciatore ha chiamato in causa l'assunzione di una certa medicina fatta in Brasile allorché, colpito accidentalmente al naso (peraltro sottoposto ad intervento chirurgico nel maggio precedente), aveva cominciato a sanguinare. Ed allo scopo di dimostrare la propria buona fede si è preso cura di far giungere dal Sud America i farmaci e di farli sottoporre (a sue cura e

spese) ad analisi chimico-tossicologica. È ben vero che dette analisi hanno dato esito sfavorevole alla tesi del Pagliucoli e che le ragioni della sua positività sono rimaste sconosciute, ma ciò non fa venire meno l'impegno e la serietà della sua condotta nel cercar di risalire alle cause della sua positività. Non entra in discussione a questo proposito l'art. 18.5.3 del Regolamento antidoping (nel cui ambito la "collaborazione" ha riferimenti fattuali che non ricorrono nel caso in esame), ma la necessità che i prima richiamati impegno e serietà abbiano riconoscimento. Sotto il differente profilo dell'assenza di colpa o di negligenza significativa. Ritiene questa Commissione, infatti, che la positività del Pagliucoli difficilmente può discendere da colpa o da negligenza significativa, considerata la loro incompatibilità con la lealtà e più in generale con il modo di agire di cui il Pagliucoli stesso ha dato dimostrazione proprio nell'ambito del presente procedimento.

Discende da quanto fin qui rilevato che la squalifica per anni due inflittagli dalla Commissione disciplinare merita di essere ridotta ad anni uno.

A norma di quanto previsto dall'art. 15 punto 3 del Regolamento antidoping da detto periodo devono essere detratti i (soli) 60 giorni della durata massima della sospensione cautelare. La squalifica assume durata di mesi 10, di conseguenza, decorrenti dalla decisione della Commissione disciplinare.

Il Pagliucoli non sembra aver preso parte a gara alcuna dalla scadenza di detti 60 giorni (28.12.2004) alla data della decisione della Commissione disciplinare (13.4.2005). Con tutto ciò non può accogliersi la tesi secondo cui la squalifica deve decorrere ininterrottamente dalla data della sospensione cautelare, dal momento che per espressa previsione dell'art. 15 punto 3 del Regolamento la sospensione "*decade trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione*" ed il Pagliucoli, come chiunque altri nelle sue condizioni, decorso detto periodo senza che fosse intervenuta la decisione di primo grado, avrebbe potuto riprendere la sua normale attività agonistica. Avrebbe potuto svolgerla dal 29.12.2004 al 12.4.2005, laddove la circostanza che non l'abbia fatto non perché preclusogli, ma volontariamente, non può comportare che dai mesi della squalifica venga detratto il periodo durante il quale si è astenuto (volontariamente, giova ripetere, e non perché preclusogli) dal prendere parte ad una qualche gara.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non par dubbio che la decisione della Commissione disciplinare in punto di pena vada riformata e che in luogo della squalifica per il periodo di anni due venga inflitta al Pagliucoli la sanzione della squalifica per il minore periodo di anni uno. Detto periodo deve decorrere, però, non dalla data della comunicazione della sospensione cautelare, ma, detratti i giorni sessanta della sospensione, dalla data della decisione di primo grado.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, riduce ad anni 1 la sanzione della squalifica già inflitta al reclamante, decorrente, detratti i 60 giorni della sospensione cautelare, dalla data di giudizio della Commissione Disciplinare, 13.4.2005. Ordina la restituzione della tassa versata.

4 - APPELLO A.S. CIAMPINO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIAMPINO CALCIO A 5/PRO ALATRI DEL 12.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 81 dell'1.4.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (C.U. n. 81 dell'1 aprile 2005) accoglieva il reclamo della Società Pro Alatri, che deduceva l'irregolare posizione del calciatore Di Giampietro Fabio del Ciampino Calcio a 5 nella gara Ciampino C5/Pro Alatri del 12.3.2005, e comminava alla Società Ciampino C5 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 e l'ammenda di euro 150,00; al Dirigente accompagnatore Di Giacomo Diego l'inibizione fino al 15.4.2005; al calciatore Di Giampietro Fabio la squalifica per una giornata di gara.

Ricorreva alla Commissione d'Appello Federale sostenendo come nessuna responsabilità fosse addebitabile alla società avendo essa tesserato il calciatore Di Giampietro che, come da elenco calciatori del Comitato Regionale Lazio, risultava svincolato dall'1.12.2004.

L'appello è infondato e va respinto.

L'art.31.2 Regolamento del Settore Tecnico recita "le attività di calciatore e di allenatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società".

Dagli atti risulta invece che il Di Giampietro Fabio risulta tesserato dal 22.9.2004 con la società Urbetevere C5 quale allenatore di calcio a cinque e quindi non poteva contrarre il vincolo quale calciatore dilettante con altra società, nella specie la A.S. Ciampino Calcio a 5.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Ciampino Calcio a 5 di Ciampino (Roma) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO A.S. BERGAMO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCETTO/BERGAMO CALCIO A 5 DELL'11.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 520 del 5.4.2005)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l'Associazione Sportiva Bergamo Calcio a 5 ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, C.U. n. 520 del 5 aprile 2005.

Con la decisione in esame, oggetto della odierna impugnazione, è stato rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 282 del 19 gennaio 2005, aveva a sua volta respinto il ricorso della A.S. Bergamo Calcio a 5 relativo alla regolarità della gara Bergamo Calcetto/Bergamo Calcio a 5 dell'11.12.2004, valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B.

L'odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell'art. 33 n. 1 C.G.S..

Segnatamente l'A.S. Bergamo Calcio a 5 ricorre asseritamente per:

1. Inapplicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 17.3 C.G.S.;
2. Piena ed esclusiva applicabilità, di contro, della disposizione di cui all'art. 17.7 C.G.S..

In relazione al primo motivo di appello, la società ricorrente rileva che il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare avrebbero errato nel considerare regolare la partecipazione alla gara in questione del calciatore De Nadai Elvis (tesserato anche come tecnico della formazione Under 21 del Bergamo Calcetto ed in tale veste incorso nella sanzione della squalifica per quattro giornate) sulla base di una interpretazione estensiva dell'art. 17 comma 3 C.G.S., ancorché in esito ad un ragionamento che la stessa appellante definisce "*decisamente articolato ed approfondito*". Viene contestato, in particolare, che nell'ipotesi di un allenatore-calciatore la Commissione Disciplinare abbia ritenuto che la "*sanzione sembra esplicare i suoi effetti unicamente nel campionato nel quale partecipa detta squadra, anche se... non esiste una norma corrispondente a quella di cui all'art. 17 comma 3 che limita la squalifica del solo calciatore al campionato di pertinenza*". Vengono, dunque, censurate, nella motivazione del provvedimento impugnato, l'estensione analogica della norma in esame, che non troverebbe giustificazione nel testo letterale della disposizione, nonché l'equiparazione allenatore-calciatore, che sarebbe stata erroneamente effettuata dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare in virtù della nota decisione della Corte Federale pubblicata sul C.U. n. 13/Cf del 23 maggio 2003.

Con il secondo motivo di appello, inoltre, la ricorrente A.S. Bergamo Calcio a 5 lamenta che la Commissione Disciplinare non abbia applicato alla fattispecie in esame il comma 7 dell'art. 17 C.G.S., che inibisce ai tecnici colpiti da squalifica qualunque attività,

in occasione delle gare, per tutto il periodo sanzionato. Contesta, l'appellante, che al riguardo la Commissione Disciplinare abbia disatteso detta argomentazione, ritenendola *"ingiustificatamente estensiva"* perché *"il legislatore fa espresso riferimento ad una squadra ben determinata"*, e conclude chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione sostenendo che, essendo stato squalificato il De Nadai in quanto allenatore dell'Under 21 del Bergamo Calcetto, allo stesso era inibita qualunque attività, ivi compresa la partecipazione in qualità di calciatore alle gare della prima squadra nel Campionato Nazionale di Serie B.

Rileva questo decidente che l'appello in esame è infondato.

La Commissione Disciplinare, per stessa ammissione della ricorrente, ha motivato la propria decisione con rigore ed in maniera definita articolata ed approfondita.

Oltre a quanto sopra già rilevato, infatti, la Commissione Disciplinare ha osservato, ritenendo legittima la partecipazione alla gara di che trattasi del De Nadai, che *"il ricorrente omette di considerare la differente efficacia esistente tra le due posizioni derivante dai diversi status di calciatore ed allenatore, espressamente riconosciuti dal C.G.S., anche in ordine alle pene riservate agli stessi. Per il primo, difatti, viene espressa la regola che la squalifica venga scontata nel torneo nel quale la stessa è stata comminata; pertanto, lo stesso potrà legittimamente prendere parte a gare di altro torneo o di altra categoria. È emblematico, al riguardo, l'impiego, con la squadra Primavera, di calciatori di Serie A squalificati. Per il secondo, detta possibilità non è espressa, in quanto l'allenatore può ricoprire detta veste solo in una squadra, appartenente ad una società, ma non è possibile un suo impiego nelle squadre partecipanti a Tornei di altre categorie, seppur della stessa società, in quanto le stesse sono guidate da un altro tecnico"*. Approfondendo il ragionamento, poi, la Commissione Disciplinare ha ritenuto che nell'ipotesi *"in cui la doppia qualità sia rivestita da un tesserato che alleni e giochi in un'unica squadra è ovvio che lo stesso, squalificato come allenatore, sarebbe impossibilitato a prendere parte alla gara come calciatore. Questa considerazione deriva dalla funzione della norma (art. 17, comma 7) che, come già dedotto, mira a privare la squadra della conduzione tecnica dell'allenatore. Se lo stesso fosse squalificato in tale veste, la possibilità di un suo impiego come calciatore frusterebbe la norma e la sanzione. Nel caso che ci occupa invece la norma non può prevedere una impossibilità assoluta ad un suo impiego in un'altra squadra e in altra qualità, né lo stesso determina una posizione irregolare del calciatore"*.

Correttamente, indi, la Commissione Disciplinare ha richiamato il dettato dell'art. 12, comma 5 C.G.S., in virtù del quale la sanzione della perdita di una gara è prevista solo allorché una società utilizzi un calciatore squalificato; ha evidenziato, inoltre, come questa fattispecie non ricorresse a proposito del De Nadai; infine, ha disatteso le argomentazioni della ricorrente rilevando che, se si accedesse all'interpretazione prospettata *"si arriverebbe così all'assurda conseguenza che le gare utili per scontare la squalifica dovrebbero essere tutte quelle alle quali partecipa la società, aventi il requisito dell'ufficialità, a prescindere dalla categoria, ed in tale maniera la funzione della norma verrebbe svilita, creando percorsi squilibri a favore di società impegnate su più fronti"*.

Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata, ed in particolare da quest'ultimo conclusivo argomento, si ricava l'insussistenza delle violazioni prospettate dalla odierna ricorrente, dalle quali la decisione della Commissione Disciplinare, che questa Commissione d'Appello pienamente condivide, è assolutamente immune.

In relazione, dunque, alla prospettata violazione dell'art. 33 comma 1 C.G.S., segnatamente quella di cui alla lettera c) di detta disposizione (omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalla parte e rilevabile d'ufficio), deve rilevarsi che la stessa non sussiste atteso che la decisione della Commissione Disciplinare ha fornito ampia contezza dell'iter logico argomentativo in virtù del quale il Giudice di secondo grado, con attenta e coerente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 C.G.S. di cui sopra, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo rigettando il ricor-

so dell'A.S. Bergamo Calcio a 5. La Commissione Disciplinare con le puntuali e precise argomentazioni già rilevate, non è incorsa in nessuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l'impugnata decisione non merita censura e l'appello deve essere rigettato.

La tassa di reclamo, ai sensi dell'art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virtù della reiezione dell'impugnazione, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Bergamo Calcio a 5 di Bergamo ed ordina l'incameramento della tassa versata.

6 - APPELLO S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 275/C del 29.3.2005)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 275/C del 29 marzo 2005 la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C respingeva il reclamo proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio in relazione a certi fatti verificatisi in occasione della gara Sambenedettese/Napoli del 26.3.2005 (Campionato di Serie C/1, Girone B) ed all'ammenda di € 5.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo presso la stessa Lega.

Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato dal Giudice Sportivo, che il comportamento di sostenitori locali nei confronti degli ufficiali di gara nel mentre si apprestavano ad entrare nello stadio e dopo avervi fatto ingresso; il ritardo con il quale gli stessi erano stati fatti entrare; la presenza di persone non autorizzate in prossimità degli spogliatoi; le manifestazioni di ostilità di tifosi del luogo nei confronti di sostenitori della squadra ospite e di intimidazione nei riguardi dei calciatori di quest'ultima (uno dei quali era stato colpito con uno schiaffo); il lancio durante la gara di petardi di notevole potenza ed altro giustificavano ampiamente l'entità della sanzione e la diffida.

Avverso tale decisione proponeva appello la società che lamentava, in sostanza, l'erronea valutazione da parte della Commissione dei fatti all'origine della sanzione. Rilevava in particolare che non erano stati presi in considerazione l'*"apprezzabile comportamento"* tenuto dall'incaricato della società nei confronti della terna arbitrale; le ragioni che avevano dato luogo al ritardo con il quale aveva fatto ingresso all'interno dello stadio e la dichiarazione sul punto di un *"agente di Polizia Giudiziaria"*. Poiché gli episodi contestati meritavano, in definitiva, di essere notevolmente ridimensionati, chiedeva la revoca della sanzione inflitta e, in subordine, una congrua riduzione.

L'appello della S.S. Sambenedettese Calcio non è ammissibile.

Ai sensi dell'art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione sia per *"violazione o falsa applicazione"* delle norme federali espressamente richiamate che per *"omessa... motivazione su un punto decisivo della controversia"* ed in effetti la S.S. Sambenedettese ha evidenziato nell'atto di appello di ricorrere a questa Commissione, da un lato, per *"violazione o falsa applicazione dell'ultimo comma dell'art. 11 CGS"* (in tema di collaborazione della società in relazione alla commissione di fatti violenti) e *"dell'art. 9 CGS"* (in fatto di assenza del nesso di causalità fra la condotta addebitata ai responsabili della società e quanto occorso alla terna arbitrale); dall'altro per non avere preso in esame la dichiarazione scritta di un agente di Polizia Giudiziaria. Il fatto è, tuttavia, che la società appellante, lungi dall'evidenziare le ragioni interpretative per effetto delle quali la Commissione Disciplinare avrebbe applicato erroneamente le norme del Codice, si è soffermata esclusivamente sulla ricostruzione dei fatti, proponendone una diversa da quella accolta dalla Commissione sulla base degli atti ufficiali di gara.

Nonostante i propositi manifestati nell'intitolazione di ciascuno dei primi due motivi di appello ha sottoposto all'esame di questa Commissione, insomma, soli motivi di merito; motivi di merito che, in quanto tali, non possono avere spazio in questa sede.

Vero è, per la verità, che ai sensi della lettera d) del medesimo art. 33 punto 1 C.G.S. le decisioni delle Commissioni disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga *“adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”*. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l'appello della S.S. Sambenedettese non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle *“altre materie normativamente previste”*; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano la molteplicità dei fatti all'origine del presente procedimento.

Considerazioni analoghe valgono per la presunta *“omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”*. La Commissione disciplinare ha posto bene in rilievo come la ricostruzione degli eventi andasse fatta sulla base degli atti ufficiali di gara, della relazione dei collaboratori dell'Ufficio Indagini in particolare, di talché chiamare ancora una volta in causa la dichiarazione rilasciata da uno spettatore, benché Carabiniere di professione, in altro non si traduce che nel proporre una diversa ricostruzione del merito della vicenda e nel sollecitarne una differente valutazione. Come, per i motivi esposti in precedenza, non è consentito in questa sede.

Discende da quanto fin qui rilevato che l'appello proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio va dichiarato, come già detto, inammissibile.

Quanto alla tassa reclamo, per effetto della soccombenza deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

7 - APPELLO S.S. ATLETICO MAZARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MAZARA/GONZAGA DEL 19.3.2005, LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 E L'INIBIZIONE FINO AL 15.5.2005 INFLITTA A CARICO DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 39 del 7.4.2005)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica accoglieva il reclamo della Pol. Gonzaga avverso il risultato della gara Atletico Mazara/Pol. Gonzaga che sosteneva la irregolare posizione del guardalinee di parte della Società Atletico Mazara, Randazzo Vito, in quanto non regolarmente tesserato.

Infliggeva quindi alla S.S. Atletico Mazara la punizione sportiva di perdita della gara per 3-0 nonché l'ammenda di Euro 100,00, nonché la inibizione sino al 15.5.2005 a carico del Presidente pro-tempore della società (C.U. n. 39 del 7 aprile 2005).

Ricorreva avanti a questa Commissione la S.S. Atletico Mazara sostenendo il regolare tesseramento del Randazzo Vito come da tessera di Acc. Uff. n. 26075 vidimata il 19.11.2004.

L'appello è fondato e va accolto.

Risulta infatti dagli atti che il Randazzo Vito, nato il 20.12.1950 è regolarmente tesserato per la S.S. Atletico Mazara e che il suo nominativo solo per un disguido operativo non era stato fin da subito inserito a mezzo del sistema informatico centralizzato tra i tesserati della citata società: cosa poi regolarmente avvenuta.

Pertanto la sua partecipazione alla gara reclamata è regolare.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Atletico Mazara di Mazara del Vallo (Trapani), annulla l'impugnata decisione ripristi-

nando il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara sopra indicata. Ordina la restituzione della tassa versata.

8 - APPELLO A.S.D. TURRIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVO TERZIGNO/TURRIS DEL 13.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 158 del 15.4.2005)

Dopo la gara Nuovo Terzigno/Turris del 13.2.2005 la A.S.D. Turris proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, sostenendo che alla gara in questione aveva partecipato per la Nuovo Terzigno il calciatore Siciliano Carlo in posizione irregolare e chiedendo che venisse conseguentemente inflitta alla Società avversaria la punizione sportiva di perdita della gara.

Il Giudice Sportivo, accertato che il calciatore Siciliano Carlo era tesserato per la Società Nuovo Terzigno dal 31.12.2004 ed aveva quindi titolo a prendere parte alla gara in questione, respingeva il reclamo e convalidava il risultato conseguito sul campo. Identica decisione veniva adottata, in seguito a reclamo della Turris, dalla Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 14 aprile 2005.

Avverso la delibera della Commissione Disciplinare ha proposto appello la A.S.D. Turris affermando, come già dedotto nei precedenti gradi di giudizio, che il calciatore Siciliano Carlo aveva sottoscritto la risoluzione del contratto con la Società Sora ed in pari data aveva ottenuto l'aggiornamento di tesseramento con la Nuovo Terzigno, donde la posizione irregolare dello stesso il giorno della gara Terzigno/Turris.

La C.A.F. osserva che l'impugnazione è stata proposta per questioni attinenti al merito della controversia, già esaminate dagli organi disciplinari nei due precedenti gradi di procedimento, mentre ai sensi dell'art. 33 n. 1 lettera d) C.G.S. i motivi di merito possono essere sollevati con ricorso alla C.A.F. quando questa "viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate".

L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Turris A.S.D. di Torre del Greco (Napoli), ai sensi dell'art. 33 n.1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa versata.

9 - APPELLO A.C. MARTELLAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EURO CALCIO/MARTELLAGO DEL 9.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 35 del 16.2.2005)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, in accoglimento del ricorso della società Eurocalcio, ha annullato la delibera del Giudice Sportivo (che in accoglimento del reclamo della Martellago aveva inflitto alla medesima Eurocalcio la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3), omologando la gara e ripristinando quindi il risultato di 4-1, acquisito dalla Eurocalcio sul campo.

L'avversata decisione si basa sulla constatazione, frutto del convergere di plurimi obiettivi e non contestabili elementi, che in occasione della sostituzione contestata nessuna effettiva violazione regolamentare, in ordine ai requisiti di età, è stata commessa dalla Eurocalcio.

Con il reclamo in trattazione la Martellago torna, invece, ad insistere per il ripristino del pronunziato di prime cure, con relativa punizione sportiva inflitta alla Eurocalcio.

Ma il ricorso in argomento è inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S., dato che il preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti è intervenuto solo l'11 marzo 2005, a quasi un mese di distanza, quindi, dalla pubblicazione della decisione impugnata (16 febbraio 2005). A nulla giova, dunque, il semplice preannuncio di reclamo inviato il 18 febbraio 2005 (senza richiesta degli atti).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.C. Martellago di Martellago (Venezia), ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività ed ordina l'incameramento della tassa versata.

10 - APPELLO U.S. BITONTO AVVERSO LA DECLARATORIA D'INVALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE OPARA PASCHAL (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 22/D del 16.3.2005)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla U.S. Bitonto di Bitonto (Bari), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio nei confronti dell'U.S. Bojano e rinvia gli atti alla Commissione Tesseramenti per nuovo esame di merito. Ordina la restituzione della tassa versata.

11/12 - APPELLI CALCIATORE ROVRENA FABIO E PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2005 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 39 C.G.S., NONCHÉ DEL VIGENTE REGOLAMENTO ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 323/C del 20.4.2005)

1. Con atto n. 23/05 in data 9 marzo 2005, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore ventunenne Favio Rovrena, tesserato per la società A.C. Legnano, il quale era risultato positivo per presenza di benzoilecgonina e metilecgonina (metaboliti della cocaina) in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in data 19 dicembre 2004, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara Sassuolo-Legnano, valida per il Campionato di Serie C2.

Come previsto dalla normativa di settore, la competente Commissione Disciplinare, con provvedimento del 21 gennaio 2005 (C.U. n. 165/C), sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

Il menzionato calciatore non richiedeva l'effettuazione delle contronali e, ascoltato dall'Ufficio di Procura Antidoping in data 7 marzo 2005, ammetteva di aver assunto la sostanza vietata riscontratagli fornendo la sua versione dei fatti, e quindi evidenziando che l'assunzione non era da ricollegarsi in alcun modo ad un'auspicata alterazione delle sue prestazioni sportive (il giorno della gara era stato chiamato dalla Società a sedere in panchina solo "per far numero", dovendosi radicalmente escludersi ogni possibilità di impiego), ma era da ricondursi ad una stupida ragazzata avvenuta in un momento di particolare depressione (causa anche l'ennesimo serio infortunio che gli era appena occorso) e su iniziativa di un'amica cui si stava accompagnando la notte tra il 16 ed il 17 dicembre 2004.

Il Rovrena, affermava, oltre al suo stato di sincera contrizione, di non essere un assuntore abituale di sostanze stupefacenti, come del resto poteva evincersi dalla negatività dei precedenti controlli antidoping effettuati a suo carico.

2. Con il menzionato atto di deferimento, l'Ufficio di Procura Antidoping, preso atto del fatto che l'atleta non contestava di aver assunto la sostanza vietata in questione (cocaina), e che si rinvenivano sufficienti elementi indicativi della responsabilità del Rovrena in ordine al fatto di doping ascrittogli, riteneva teoricamente applicabile la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di anni due, prevista dall'art. 19.2 del Regolamento antidoping.

Tuttavia, ritenendo che si potesse escludere che l'atleta si fosse reso responsabile di colpa significativa nell'assumere cocaina, atteso che vi aveva fatto ricorso in un momento

di depressione e non certo per migliorare la prestazione sportiva, causa il suo recente infortunio che non gli avrebbe comunque permesso di giocare, l'Ufficio sportivo requirente concludeva per la riduzione della pena edittale ad anni uno, ai sensi dell'art. 19.5.2 del Regolamento.

3. La Commissione Disciplinare, con la pronuncia avversata, deliberava di infliggere al calciatore la sanzione, ritenuta equa, della sospensione da qualsiasi attività sportiva fino al 31 dicembre 2005 (sanzione quindi lievemente inferiore all'anno richiesto dall'Ufficio di procura).

E questo, da un lato, riconoscendo comprovata, oltre che per riscontro probatorio anche per esplicita ammissione del calciatore, la responsabilità del Rovrena, dall'altro, in sostanziale adesione all'impianto requisitorio, tenendo conto, nell'infliggere concretamente la punizione sportiva, del leale comportamento processuale dello stesso e della volontà manifestata, anche con fatti concreti, di volersi riscattare dall'errore commesso.

4. Ha interposto appello avverso la prefata pronuncia il calciatore Rovrena, chiedendo un'ulteriore riduzione della pena al di sotto del minimo edittale (rispetto a quella già disposta in prime cure). La Procura Antidoping del C.O.N.I. si è, pertanto, vista costretta ad appellare, in via incidentale, e quindi a chiedere che vengano formalmente rispettati i limiti minimi stabiliti dal Regolamento.

5. Il reclamo del calciatore non può essere accolto, meritando in effetti adesione l'appello incidentale della Procura antidoping.

Appare, infatti, evidente che la rimodulazione in senso (seppur lievemente) riduttivo della pena, applicata in primo grado, sia avvenuta in carenza di diretti riferimenti normativi legittimanti.

È parimenti notorio, al riguardo, che il nuovo impianto regolamentare in vigore a partire dal 1° gennaio 2004 (analogamente a quello vigente per il 2005) non lascia più quei margini di apprezzamento discrezionale precedentemente previsti in capo alla Corte giudicante, ed in particolare non consente più di esercitare il potere atipico modificativo (in senso riduttivo) della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), punto III) del Regolamento antidoping vigente fino al 31 dicembre 2003 (applicato, ad esempio, nei casi "Kallon" e "Blasi", invocati dalla difesa dell'appellante).

Sulla base del regime applicabile alla fattispecie *de qua* (ed applicato a partire dal "caso Bachini"), si è invece specificato, all'articolo 19.5, che l'annullamento o la riduzione della squalifica possono intervenire, infatti, solo per "circostanze realmente eccezionali" ed esclusivamente nei termini di seguito indicati dalle norme e per la sola irrogazione delle sanzioni (non al fine, dunque, di accertare se vi è stata o meno una violazione del Regolamento).

Si ha, così, che la sanzione della squalifica non debba applicarsi in caso di "nessuna colpa e negligenza" (art. 19.5.1), ovvero quando l'atleta dimostri che la violazione è avvenuta del tutto senza sua colpa o negligenza, con l'avvertenza però che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta, l'atleta medesimo, per conseguire l'annullamento della sanzione, deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo.

La sanzione edittale può, invece, essere ridotta, ma in ogni caso "non in misura inferiore alla metà del periodo (minimo di squalifica teoricamente applicabile) (quando questa è a vita il periodo ridotto non può essere inferiore a otto anni), in caso di assenza di colpa o di negligenza "significativa" (art. 19.5.2), con onere probatorio sempre a carico dell'atleta ed anche qui con l'avvertenza che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta, l'atleta medesimo per conseguire la riduzione della sanzione deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo, nonché in caso di collaborazione fattiva dell'atleta stesso per la scoperta e/o l'accertamento di violazioni del Regolamento da parte del personale di supporto dell'atleta e di altri (art. 19.5.3).

Ciò posto, alla stregua della più rigorosa, e connotata da tassatività, disciplina soprariportata, l'Organo giudicante, nel caso di specie (prima violazione per incontestato riscontro dei metaboliti della cocaina nel campione biologico dell'incolpato), ove non ritenga di applicare la sanzione minima edittale di due anni, può solo ridurre ad un anno la sospensione dall'attività ove ricorrano le circostanze previste e sopra menzionate, od altrimenti è chiamato ad escludere del tutto l'applicazione di sanzioni in caso di totale assenza di colpa.

Anche gli oneri probatori gravanti sull'atleta sono ben delineati.

6. Tanto premesso, gli elementi portati dall'atleta a supporto della propria strategia difensiva non possono di certo condurre ad affermare l'assenza totale di colpa, atteso che lo svolgimento dei fatti, pacifico tra le parti, ha dimostrato non poca "leggerezza" (ammessa dallo stesso interessato) e poca consapevolezza, se non spregio, dei doveri connessi al proprio status di atleta, il cui ambito di esplicazione, come è noto, non si limita al campo di giuoco ed alle prestazioni sportive.

In altri termini, è sufficiente osservare che tutte le pur apprezzabili circostanze dedotte dal reclamante, anche fattuali o inerenti alla sua persona ed alla sua carriera, tra cui l'età del calciatore, l'infortunio appena subito, lo stato di depressione ecc., che hanno indirizzato l'Organo di primo grado, e lo stesso Organo requirente, a formulare un responso di non particolare significatività dello status colposo e negligente, non possono in ogni caso condurre ad affermare l'assenza totale di colpa.

Di qui, attesa la tassatività delle sanzioni applicabili, l'impossibilità di operare nel senso ulteriormente riduttivo auspicato dal calciatore reclamante e la necessità, invece, di portare ad un anno la sanzione da infliggersi.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli, respinge l'appello come sopra proposto del calciatore Rovrena Fabio e accoglie quello della Procura Antidoping del C.O.N.I. rideterminando la sanzione della squalifica inflitta al calciatore ad anni 1 dalla data della sospensione cautelare del 21.1.2005. Ordina l'incameramento della tassa versata dal calciatore.

13 - APPELLO PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELL POTENZA/PESCOPAGANO 2000 DEL 26.2.2005 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 75 del 9.3.2005)

Il Presidente Federale ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 33 c. 2 lett. c) C.G.S. avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata di cui al C.U. n. 75 del 9 marzo 2005, con la quale era stata disposta la ripetizione della gara Castell Potenza/Pescopagano 2000 (Campionato di 1^a Categoria), sospesa dall'arbitro a seguito dei gravi disordini che ne avevano resa impossibile la prosecuzione.

Si sostiene nel ricorso l'inadeguatezza e la contraddittorietà della decisione assunta dal Giudice Sportivo, in relazione alla dinamica dei fatti come descritti nel referto del Direttore di gara e successivi supplementi, conseguentemente richiede che venga applicata a carico di entrambe le società la sanzione di cui all'art. 12 comma 2 C.G.S..

Ritiene questa Commissione d'Appello che il ricorso debba essere accolto.

Infatti le risultanze del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata per l'accertamento dei fatti, non smentite da diverse risultanze probatorie, appaiono ben circostanziate, in particolare, sulla base di quanto esposto nel supplemento di referto di gara e dagli ulteriori supplementi in data 1 e 8 marzo 2005.

La gravità dell'accaduto, sicuramente addebitabile ad entrambe le squadre e contrastanti con le regole di gioco e con i principi ispiratori della pratica sportiva, impone l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara per entrambe le società.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Presidente Federale, annulla l'impugnata delibera ed infligge alle società Castell Potenza e Pescopagano 2000 la sanzione sportiva di perdita della gara sopra indicata con il punteggio di 0-3.

14 - RICORSO PER REVOCAZIONE U.S. EXECUTIVE TORINO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 AD ESSA SOCIETÀ, LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE 2003/2004 E LA SQUALIFICA FINO AL 26.11.2008 AL CALCIATORE GRAZIATO STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 138 del 19.12.2003)

L'U.S. Executive Torino propone ricorso per revocazione avanti la C.A.F. avverso le sanzioni dell'ammenda di € 2.000,00 ad essa società, la penalizzazione di un punto in classifica nella stagione 2003/2004 e la squalifica fino al 26.11.2008 inflitta al calciatore Graziato Stefano adottate dal Giudice Sportivo presso la Divisione con Com. Uff. n. 138 del 26 novembre 2003.

Con atto del 4.12.2003 l'U.S. Executive Torino adiva la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque che, visti gli atti, rilevato: che la Società Executive Torino che proponeva reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara Gordona/Executive Torino del 22.11.2003 pubblicate con Comunicato Ufficiale n. 138 del 26 novembre 2003 e che la stessa aveva inviato i motivi del reclamo tramite raccomandata a.r. in data 4.12.2003, dichiarava inammissibile il reclamo poiché lo stesso, ex art. 32 comma 2 C.G.S., doveva essere proposto entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo.

La Società propone ora ricorso per revocazione alla C.A.F., eccependo che nelle motivazioni del Com. Uff. n. 138 del 26 novembre.2003 veniva travisato il fatto violento, in quanto nelle stesse veniva dichiarato che il calciatore Graziato Stefano colpiva con pugni il direttore di gara, quando dalla querela sporta il 22.11.2003 dall'arbitro Sig. Zennaro emergeva che unico era stato il pugno con cui lo stesso veniva aggredito.

Il ricorso è inammissibile.

Osserva, infatti, in via preliminare questo Collegio che la procedura di revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso è riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell'art. 35 C.G.S..

Quanto prospettato non rientra in alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva per poter giustificare il giudizio di revocazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla U.S. Executive Torino di Torino ed ordina l'incameramento della tassa versata.

15 - APPELLO A.S. PETRARCA C5 2003 AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ, PRONUNCIATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, DEL DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE NEI CONFRONTI DELL'A.S. CADONEGHE FUTSAL E DEL CALCIATORE FAVARATO PAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 557 del 15.4.2005)

Con ricorso del 22.2.2005, l'A.S. Petrarca C5 2003, proponeva reclamo avverso il provvedimento di cui al C.U. n. 557 del 15 aprile 2005, nel procedimento a carico della A.S. Cadoneghe Futsal e del calciatore Paolo Favarato.

Precisato come il procedimento in questione sia stato instaurato a seguito di deferimento da parte del Presidente della Divisione Calcio a Cinque e che pertanto la ricorrente rispetto ad esso si pone come terzo estraneo, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione della società ricorrente.

Consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S. Petrarca C5 2003 di Padova, ai sensi dell'art. 29 n.1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della società reclamante ed ordina l'incameramento della tassa versata.

16 - APPELLO A.S. LERICI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LERICI/TARROS MIGLIARINA DEL 13.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 37 del 14.4.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 14.4.2005, applicava all'A.S. Lerici Calcio la sanzione della perdita della gara Lerici/Tarros del 23.3.2005, non disputatasi a causa dell'irregolarità del terreno di giuoco, mancante della rete di recinzione e della quale, in precedenza il Giudice Sportivo aveva disposto l'effettuazione.

Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, l'avvocato Manlio Gianquinto, Presidente dell'A.S. Lerici, con una serie di motivi in fatto e in diritto, sostenendo, sostanzialmente, che la gara deve essere disputata, stante "l'eccezionalità dell'evento e delle cause di forza maggiore (rimozione della rete di recinzione del terreno di gara da parte dell'impresa "Saporito costruzioni s.r.l." e impossibilità di ripristinarla in tempo per l'inizio della gara) non imputabili alla società ospitante".

All'odierna riunione le parti presenti concludevano come da separato verbale.

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F., che prevede che "la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza".

Va disposto, di conseguenza, l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S. Lerici Calcio di Lerici (La Spezia), ai sensi dell'art. 55 n. 2 N.O.I.F. ed ordina l'incameramento della tassa versata.

17 - APPELLO F.C. BOCA PELLARO 1921 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALMESE/BOCAPELLARO DEL 10.4.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 116 del 3.5.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 3 maggio 2005, confermava la decisione del Giudice Sportivo, con la quale erano state applicate alla F.C. Boca Pellaro 1921 le sanzioni della perdita della gara Palmese/Boca Pellaro 1921, del 10.4.2005, con il punteggio di 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica, a seguito della mancata presentazione in campo, all'inizio del secondo tempo, a seguito dell'asserita aggressione dell'allenatore e dei suoi calciatori, da parte di un dirigente, dell'allenatore e di altri tesserati della società avversaria.

Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, l'Avvocato Giovanni Tavilla, Presidente del F.C. Boca Pellaro 1921, con una serie di motivi di merito.

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. d) C.G.S. in quanto si tratta di terzo grado di giudizio di merito.

Va disposto, di conseguenza, l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla F.C. Boca Pellaro 1921 di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 33 n.1 C.G.S. ed ordina l'incameramento della tassa versata.

ORDINANZE

18 - APPELLO A.S.D. CASAMASSIMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA V. MAZZOLA CAROSINO/CASAMASSIMA DEL 13.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 39 del 24.3.2005)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo per supplemento di istruttoria l'appello come sopra proposto.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 44/C - RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 2005

1 - APPELLO A.S. MELFI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MELFI/POTENZA DELL'1.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 346/C del 6.5.2005)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata in data 3 maggio 2005, infliggeva all'odierna ricorrente, per responsabilità oggettiva, la sanzione della perdita della gara Melfi/Potenza, con il punteggio di 0-3 (analoga sanzione veniva inflitta al Potenza) in quanto, a seguito del comportamento violento dei sostenitori delle due società, "era divenuto impossibile il controllo ed il contrasto della violenza in atto e vi era concreto pericolo di più gravi conseguenze per tutti i tesserati impegnati nella gara, l'arbitro ed i suoi assistenti, gli spettatori e le forze di polizia", tanto che il direttore di gara decideva (in modo "corretto ed adeguato") di sospendere la gara ed in applicazione dell'art. 12 C.G.S..

Avverso questa decisione il Melfi proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, con una serie di motivi in fatto ed in diritto, richiedendo "la revoca della sanzione inflitta alla società, sancendo la vittoria a tavolino, in suo favore, della gara in questione".

La Commissione Disciplinare rigettava il ricorso, evidenziando che "nella fattispecie in esame, anche per l'applicazione delle nuove norme in materia di tutela dell'ordine pubblico, in occasione delle gare, assume particolare valenza ai fini della valutazione dei fatti e della conseguente individuazione della responsabilità, la relazione del responsabile del servizio preposto all'ordine pubblico, titolare del potere di richiedere al direttore di gara la sospensione della partita.

In tale sede, il Questore aggiunto, Di Munno, ha motivato la sua decisione con la constatata impossibilità di ripristinare l'ordine pubblico "continuando i tumulti negli spalti e di lanci di oggetti contundenti, nonché per il tentativo di invasione di campo, attraverso il cancello abbattuto".

Per la Commissione Disciplinare, dunque, lo sfondamento del cancello, da parte dei tifosi del Potenza..." non è stato l'unico motivo all'origine della richiesta di sospensione, bensì una delle concause, ovvero la circostanza aggravante di una situazione di ordine pubblico già compromesso dagli scontri tra i tifosi sugli spalti, caratterizzati dal reciproco lancio di oggetti contundenti.

Resta, pertanto, accertata una concorrente responsabilità dei sostenitori del Melfi negli eventi che hanno portato alla sospensione della partita ed in tale ottica, la sanzione della perdita della gara appare equa e proporzionata alla medesima sanzione inflitta alla società Potenza. È, del resto, evidente che la maggiore responsabilità dei sostenitori del Potenza, negli eventi in esame, è stata correttamente valutata e conseguentemente, sanzionata, con maggiore severità dal Giudice Sportivo".

Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare, la società Melfi proponeva ricorso alla C.A.F..

Dopo un'analisi della motivazione della Commissione Disciplinare, la ricorrente sostiene che quella Commissione "non ha assolutamente valutato il contenuto del comunicato stampa trasmesso dalla Prefettura di Potenza il 3.5.2005, che provenendo anch'esso, oltre che dal Prefetto, anche dallo stesso dr. Di Munno, dal maggiore Zolli, dal capitano Simoniello dei Carabinieri e dal maggiore Veneziano della Guardia di Finanza, tutti presenti allo stadio, che ha valenza, se ci è consentito, assolutamente maggiore della relazione dello stesso dr. Di Munno, redatta evidentemente nella concitazione del momento e in uno stato di particolare agitazione in seguito al vertiginoso accavallarsi degli eventi".

All'odierna riunione le parti presenti concludevano come da separato verbale.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La motivazione dell'impugnata decisione è, infatti, condivisibile e deve intendersi qui riportata.

I motivi di appello non inficiano questa conclusione.

Gli argomenti, contenuti nel ricorso, non sono convincenti e non possono essere condivisi, per due ordini di considerazioni, sostanzialmente, dello stesso tipo.

"La relazione inerente la sospensione dell'incontro" che ci occupa, in data 1.5.2005, del Vice Questore Di Munno (v. foglio 29) fornisce un quadro inequivoco di quanto è accaduto, durante la gara ed è stata, puntualmente, ripresa e valutata dalla Commissione Disciplinare nella motivazione della sua decisione.

Il Vice Questore Di Munno è un valente funzionario, sicuramente, istituzionalmente, abituato a reggere ben altri livelli di tensione rispetto a quelli connessi ad una gara di calcio.

Parlare, dunque, di sua "concitazione" e "agitazione" è, una semplice congettura, sprovvista di seri elementi di riscontro.

Sempre di congettura non può, poi, non parlarsi, di fronte all'affermazione difensiva, basata sul fatto che il Prefetto, "dopo avere letto la relazione del dr. Di Munno", ha ritenuto di convocare una riunione (conclusasi con il predetto comunicato stampa) "avvertendo il disagio ed il disappunto di avere colto nella relazione del dr. Di Munno, una ricostruzione dei fatti non aderente alla realtà".

Sul punto, è sufficiente osservare che è lo stesso testo del comunicato stampa a non manifestare la minima critica all'operato del dr. Di Munno e a confermare che "dalle testimonianze dei funzionari e degli ufficiali presenti in campo è emerso (tra l'altro) che "a chiedere all'arbitro la definitiva interruzione della partita è stato il timore di incidenti gravi fra le opposte tifoserie, considerato che, al momento della decisione, erano ancora presenti sugli spalti "supporters potentini".

Come si vede, le risultanze del comunicato stampa sono, sostanzialmente, conformi a quelle della citata "relazione inerente la sospensione dell'incontro" a firma del dr. Di Munno.

La circostanza che il predetto comunicato stampa "non era in possesso della Commissione Disciplinare" al momento della sua decisione, va considerato, per quanto fin qui detto, elemento di carattere neutro e ininfluenza ai fini della decisione.

La decisione della Commissione Disciplinare, deve, pertanto essere confermata, con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Melfi di Melfi (Potenza) e dispone l'incameramento della tassa versata.

